

2. In caso di soluzione positiva della prima questione, se sia contrario alla direttiva 76/207 il fatto che un datore di lavoro computi nel diritto complessivo di un dipendente alle indennità previste da un regime professionale di congedo di malattia un periodo di assenza dal lavoro per incapacità causata da una malattia connessa con la gravidanza insorta durante quest'ultima.
3. In caso di soluzione positiva della prima questione, se la direttiva 76/207 imponga a un datore di lavoro di predisporre un regime speciale per disciplinare l'assenza dal lavoro per inabilità causata da una malattia connessa con la gravidanza insorta durante quest'ultima.
4. Se l'attuazione di un regime di congedo di malattia che riserva lo stesso trattamento ai dipendenti affetti da malattia connessa con la gravidanza e a quelli affetti da altra malattia rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 141 CE e della direttiva 75/117⁽²⁾.
5. In caso di soluzione positiva della quarta questione, se sia contrario all'art. 141 CE e alla direttiva 75/117 il fatto che un datore di lavoro riduca la retribuzione di una lavoratrice dopo che essa è stata assente dal lavoro per un determinato periodo allorché l'assenza è dovuta a inabilità causata da una malattia connessa con la gravidanza insorta durante quest'ultima in circostanze in cui una donna non incinta o un uomo, assenti dal lavoro per lo stesso periodo di tempo perché inabilitati a causa di una malattia generica, subirebbero la medesima riduzione.

(1) Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pagg. 40-42).

(2) Direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pagg. 19-20).

Ricorso della Alcon Inc., già Alcon Universal Ltd, contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 5 marzo 2003 nella causa T-237/01⁽¹⁾ tra la Alcon Inc., già Alcon Universal Ltd e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 12 maggio 2003

(Causa C-192/03 P)

(2003/C 158/22)

solicitor, e C. Morcom, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 5 marzo 2003 nella causa T-237/01, tra la Alcon Inc., già Alcon Universal Ltd, e l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 5 marzo 2003 e annullare le decisioni impugnate adottate il 15 dicembre 1999 dalla divisione di annullamento e il 13 luglio 2001 dalla prima commissione di ricorso;
- statuire sulle sue spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 5 marzo 2003 era errata in diritto in vari punti. In particolare, il Tribunale:

- (i) non ha sufficientemente, o per nulla, tenuto conto delle condizioni di cui all'art. 7, n. 1, lett. d), del regolamento sul marchio comunitario quanto all'uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;
- (ii) ha erroneamente ritenuto che mere iscrizioni in registri o altre fonti di riferimento soddisfacessero di per sé le condizioni di cui all'art. 7, n. 1, lett. d);
- (iii) ha erroneamente preso in considerazione documentazione non pubblicata, o la cui pubblicazione nell'Unione europea prima del 1 aprile 1996 non è stata dimostrata e, così facendo, ha ignorato la distinzione tra le condizioni di cui all'art. 7, n. 1, lett. d) e all'art. 50, n. 1, lett. b) del regolamento, in quanto solo il primo è rilevante ai fini della richiesta della domanda di nullità;
- (iv) non ha preso in considerazione la prova relativa al sostanziale controllo da parte dell'Alcon sul marchio BSS per un periodo notevole;
- (v) in subordine, ha erroneamente respinto l'argomento presentato dalla Alcon secondo cui il marchio BSS aveva acquisito in realtà carattere distintivo in seguito all'uso, così soddisfacendo i requisiti di cui all'art. 51, n. 2, del regolamento.

(1) GU C 369, pag. 13.